



COMUNE DI MONTEBELLUNA

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER MANCATA
OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE
ABUSIVE AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 4-BIS,
DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I..**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29 novembre 2018.

In vigore dal 23 gennaio 2019.

INDICE

<i>Art. 1. Ambito di applicazione</i>	3
<i>Art. 2. Determinazione delle sanzioni</i>	3
<i>Art. 3. Modalità di pagamento</i>	3
<i>Art. 4. Destinazione dei proventi</i>	4
<i>Art. 5. Norma transitoria</i>	4

Art. 1. Ambito di applicazione

Scopo del presente regolamento è di stabilire parametri oggettivi ed univoci che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.¹ nell'ipotesi in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine assegnato nell'ordinanza di ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

Si precisa che detta sanzione ha carattere dissuasivo nei confronti dei responsabili degli abusi edilizi e come tale non ha carattere estintivo né sostitutivo ma va ad aggiungersi alla demolizione e a qualsiasi altra misura penale o amministrativa sia pecuniaria che non.

Art. 2. Determinazione delle sanzioni

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al precedente art. 1, in relazione all'entità delle opere accertate, è così determinata:

A.1	Interventi non quantificabili in termini di superficie e volume	2.000,00 €
A.2	Interventi quantificabili in termini di superficie	300,00 €/mq
A.3	Interventi quantificabili in termini di volume	100,00 €/mc
A.4	Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui precedenti punti 2 e 3.	

Per gli interventi indicati alle lettere precedenti, si applica sempre la sanzione minima di 2.000 € e massima di 20.000 €, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie.

Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massima di 20.000,00 €.

Eventuali altri casi non esplicitamente previsti saranno di volta in volta assimilati per analogia comunque ad una delle tipologie indicate.

Art. 3. Modalità di pagamento

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al presente regolamento, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Dirigente del Settore Governo e Gestione del Territorio e successivamente notificato all'interessato. In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notifica, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute.

¹ L'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 dispone: "L'autorità competente constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente".

Le sanzioni determinate con i criteri di cui al presente atto, potranno essere pagate, su richiesta dell'interessato, in non più di quattro rate semestrali, la prima delle quali entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notifica, le altre decorrenti dalla notifica di cui al periodo precedente. La somma rateizzata dovrà essere garantita da idonea e valida polizza assicurativa o fidejussoria bancaria, della durata minima di 24 mesi, e contenere le seguenti prescrizioni:

- a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 del codice civile;
- b) rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c) il pagamento al Comune garantito dovrà avvenire a semplice richiesta scritta del Comune stesso entro 30 gg dal ricevimento della richiesta medesima;
- d) efficace fino a integrale pagamento delle rate con svincolo mediante formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- e) per qualsiasi controversia il Foro competente dovrà essere quello di Treviso.

Art. 4. Destinazione dei proventi

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, pertanto verranno introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo di uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

Art. 5. Norma transitoria

L'intervento di normativa nazionale e/o regionale successiva al presente regolamento, costituisce contestuale aggiornamento degli articoli in contrasto con essa.